



# **COMUNE DI TULA**

**PROVINCIA DI SASSARI**

**D.P.C.M.5 DICEMBRE 2013, N. 159.**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETERMINAZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE ALLA  
SPESA SULLA BASE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.)  
PER LA FRUIZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE**

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 06.07.2014**

## **PARTE PRIMA- PRINCIPI GENERALI**

### **Articolo 1 - Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità per la determinazione della compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini per la fruizione di prestazioni sociali agevolate.

### **Articolo 2 - Finalità dei servizi sociali**

1. Il Comune programma, progetta e realizza la rete degli interventi e dei servizi sociali con il Piano comunale dei servizi alla persona.
2. Gli obiettivi fondamentali che si intendono perseguire sono i seguenti:
  - prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alla persone di realizzarsi e di integrarsi nell'ambito familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana;
  - garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
  - sostenere la famiglia, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;
  - promuovere ed attuare gli interventi a favore di persone non autosufficienti finalizzati al mantenimento o reinserimento stabile al proprio domicilio;
  - assicurare le prestazioni professionali di carattere sociale, psicologico ed educativo, secondo le proprie competenze, per prevenire situazioni di difficoltà e sostenere le persone fragili nella ricerca di risposte adeguate ai propri bisogni;
  - evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

### **Articolo 3 - Compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi**

1. Le prestazioni sociali, le prestazioni sociali agevolate e la componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate socio-sanitarie di natura non prevalentemente sanitaria sono erogate a titolo gratuito o con compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini.
2. Nei casi di compartecipazione al costo, i criteri di determinazione sono definiti dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente", e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché dalla normativa statale e regionale in tema di I.S.E.E. e dalle disposizioni previste dal presente regolamento.
3. Nei casi in cui sia inadempito l'obbligo di compartecipazione, il Comune, previo formale messa in mora:
  - attiva l'eventuale interruzione delle prestazioni erogate, nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti;
  - agisce nei modi più idonei ed opportuni per il recupero del credito nei confronti, prevedendo forme di rateizzazione.
4. Sulla base dell'art. 2 del D.P.C.M. 159/2013, la determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione alla spesa delle medesime tramite l'ISEE, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 2 lett m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni.

## Articolo 4 - Legenda

1. Per le finalità del presente Regolamento si intende per:
  - I.S.E.: l'indicatore della situazione economica di cui al D.P.C.M. 159/2013;
  - I.S.E.E.: l'indicatore della situazione economica equivalente di cui alla predette disposizioni legislative;
  - Patrimonio mobiliare: i beni di cui all'art. 5, comma 4, del D.P.C.M. 159/2013;
  - Nucleo familiare: il nucleo definito dall'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013;
  - Dichiarazione sostitutiva unica: la dichiarazione di cui all'art. 10 del D.P.C.M. 159/2013;
  - "Prestazioni sociali»: si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
  - "Prestazioni sociali agevolate»: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
  - "Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria»: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
    - di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
    - di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
    - atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi.
2. Nella determinazione della compartecipazione/contribuzione alla spesa, per le finalità del presente Regolamento si intende per:
  - I.S.E.E. utenza: l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare di riferimento, ai sensi del D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159;
  - I.S.E.E. iniziale: è il valore al di sotto del quale non è dovuta alcuna compartecipazione da parte dell'utenza.
  - I.S.E.E. finale: è il valore al di sopra del quale è prevista la compartecipazione massima da parte dell'utenza interessata
  - Quota minima: è il valore di una quota da corrispondere indipendentemente dal valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di riferimento
  - Quota massima: è il valore massimo di compartecipazione alla spesa per l'intervento o il servizio richiesto.

## Articolo 5 - Dichiarazione sostitutiva unica

1. Come previsto dall'art. 10, comma 1, del citato D.P.C.M. 159/2013, la dichiarazione sostitutiva unica ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.
2. Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano le nuove dichiarazioni sostitutive uniche entro e non oltre il 15 Gennaio di ogni anno, salvo diversa determinazione del Comune per specifici servizi.
3. Sino a quella data sono mantenute inalterate le eventuali agevolazioni concesse. La mancata presentazione di nuova dichiarazione sostitutiva unica comporta la decadenza da qualsiasi agevolazione.

#### **Articolo 6 - Dichiarazione in caso di nucleo familiare rilevante ristretto**

1. In caso di accesso alle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, ovvero di accesso a prestazioni in favore di disabili gravi, il dichiarante può compilare la dichiarazione sostitutiva unica, secondo le regole di cui all'articolo 6 del D.P.C.M. 159/2013.
2. Qualora sia necessario reperire informazioni su altri soggetti ai fini del calcolo dell'ISEE per la richiesta di ulteriori prestazioni sociali agevolate, il dichiarante è tenuto a integrare la dichiarazione sostitutiva unica in corso di validità mediante la compilazione dei soli fogli allegati relativi ai componenti del nucleo non già inclusi.

#### **Articolo 7 - Assenza o incompletezza Dichiarazione sostitutiva unica**

1. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore non presenti la dichiarazione sostitutiva unica ai fini I.S.E.E., il Comune provvederà ad applicare la compartecipazione massima prevista per la fruizione medesima.

#### **Articolo 8 - Effetti di una nuova dichiarazione sostitutiva unica**

1. A norma dell'art. 10 comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il cittadino presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.
2. A norma dell'art. 10, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il Comune richieda una dichiarazione sostitutiva unica aggiornata nel caso di variazione del nucleo familiare, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal trentesimo giorno successivo alla data di effettiva ricezione della richiesta da parte delle persone interessate.

## **Articolo 9 - Definizione della compartecipazione alla spesa**

1. Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi da parte del cittadino, tenuto conto che l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente differisce sulla base della tipologia di prestazione sociale agevolata richiesta – come previsto dagli artt. 6, 7 e 8 del citato D.P.C.M. 159/2013, il Comune definisce per ogni tipologia di intervento e/o di servizio specifiche modalità di calcolo, tenuto conto della necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio.
2. La Giunta Comunale provvede annualmente, nella fase di determinazione del sistema tariffario e nel rispetto del presente regolamento, degli equilibri di bilancio, della normativa Regionale in materia, a determinare:
  - a. il costo effettivo del servizio;
  - b. la percentuale di copertura di ciascun servizio;
  - c. la quota di contribuzione massima posta a carico del cittadino;
  - d. l'eventuale quota minima di contribuzione e l'I.S.E.E. iniziale
  - e. l'I.S.E.E. finale;
  - f. la struttura della contribuzione, secondo le seguenti modalità:
3. La contribuzione così definita deve in ogni caso garantire la sostenibilità degli oneri da parte del cittadino e della sua famiglia.
4. In casi eccezionali e previa adeguata istruttoria, il servizio sociale può proporre una riduzione della quota a carico dei cittadini, da disporsi con provvedimento del dirigente/responsabile del servizio, per le situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione sociale erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.
5. Le tariffe dei servizi sono comunicate ai cittadini al momento della presentazione della domanda di accesso ovvero al momento della comunicazione di accoglimento della domanda stessa.

## **Articolo 10 - Lista di attesa**

1. Qualora il Servizio Sociale del Comune non sia in grado di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso all'intervento o al servizio, formulata tenendo conto numerico degli indicatori di priorità di seguito individuati, in relazione alla tipologia degli interventi e dei servizi:
  - Rischio sociale elevato;
  - Assenza di rete familiare ed amicale
  - Famiglie monogenitoriali
  - Situazione di effettiva precarietà economica;
  - Famiglie che stanno sostenendo un carico assistenziale da molto tempo.
2. Gli indicatori di priorità di cui al precedente comma 1 possono essere integrati o specificati da altri indicatori, elaborati dal Servizio Sociale del Comune ed adeguatamente pubblicizzati in relazione alla presentazione delle domande, al fine di aggiornare i presupposti istruttori del procedimento all'evoluzione del quadro sociale del Comune.
3. Qualora siano presentate più domande caratterizzate dal medesimo grado di bisogno, la discriminante per la scelta nella priorità all'ammissione al servizio è rappresentata dalla data di presentazione delle domande medesime.

## **PARTE SECONDA – I CONTROLLI**

### **Articolo 11 - Attività di controllo delle Dichiarazioni sostitutive uniche**

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, il Comune in forma singola o associata provvede ai controlli necessari delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate ai fini I.S.E.E., nel rispetto delle competenze e di ruoli previsti dal D.P.C.M. 159/2013.
2. L'accertamento riguarda esclusivamente le dichiarazioni rese da beneficiario di provvedimento favorevole relativo sia a benefici nella diretta responsabilità del Comune (tariffe servizi educativi e scolastici, rifiuti, ecc.) sia a prestazioni di competenza di enti terzi (Stato, Regione, altri) la cui procedura amministrativa e/o erogazione finanziaria sia demandata ai Comuni.

### **Articolo 12 - Finalità dell'attività di controllo**

1. Sono effettuati controlli per le seguenti finalità:
  - a) controlli formali di regolarità della dichiarazione sostitutiva, al fine di regolarizzare dichiarazioni sostitutive contenenti errori formali non imputabili a dolo del dichiarante;
  - b) controlli sostanziali sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva in tutti i casi in cui sussistono dubbi sulla veridicità e/o attendibilità di quanto dichiarato;
  - c) controlli di congruità e compatibilità sostanziale fra quanto dichiarato e la situazione di fatto rappresentata dal tenore di vita del nucleo familiare, qualora risulti od appaia incongruente con gli elementi della dichiarazione resa.

### **Articolo 13 – Tipologia dei controlli**

1. I controlli si definiscono:
  - con riferimento ai destinatari, in:
    - generalizzati, quando riguardano tutti i richiedenti la prestazione sociale agevolata;
    - a campione, quando riguardano una parte di coloro che sono stati ammessi a fruire della prestazione sociale agevolata, sulla base di una campionatura appositamente costituita;
    - puntuali, quando riguardano singoli richiedenti o beneficiari.
  - con riferimento ai tempi di effettuazione, in:
    - preventivi, quando sono effettuati durante l'iter procedimentale;
    - successivi, quando sono effettuati a seguito dell'assegnazione del beneficio.
  - con riferimento alle modalità di acquisizione dei dati, in:
    - diretti, quando il controllo è effettuato mediante accesso diretto alle informazioni detenute dalla amministrazione certificante;
    - indiretti, quando il controllo è effettuato mediante l'attivazione dell'amministrazione certificante affinché confronti i dati indicati nella dichiarazione sostitutiva con quelli contenuti nei propri archivi;
    - documentali, quando sono richiesti al soggetto interessato documenti a corredo o probatori.
2. Gli accertamenti hanno per oggetto:
  - dati anagrafici
  - dati e notizie personali
  - dati economici, finanziari e patrimoniali

## **Articolo 14 – Determinazione della metodologia di accertamento**

1. Gli accertamenti sono eseguiti di norma a campione, successivi e, ove possibile, diretti. Al campione individuato si applica poi l'accertamento mirato.
2. Gli accertamenti mirati sono eseguiti altresì in tutti i casi in cui risultino “ragionevoli dubbi” sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate come meglio specificato al successivo art. 12, e normalmente connessi all'accertamento documentale.
3. Gli accertamenti generalizzati e preventivi rappresentano una categoria residuale applicabile in rapporto a procedimenti principali cui siano connessi benefici rilevanti per una platea ridotta di utenti.
4. Gli accertamenti indiretti si applicano laddove non sia possibile la modalità diretta.
5. Sono soggetti a controllo generalizzato i dati relativi alla composizione del nucleo familiare, quale parametro essenziale per l'applicazione della scala di equivalenza.

## **Articolo 15 – Controlli a campione**

1. Il Comune provvederà ad espletare controlli a campione nella misura del 10% delle domande presentate ed inerenti il singolo servizio o la singola agevolazione pervenute nel periodo considerato per il controllo a campione, periodo che si assume sia il singolo esercizio finanziario.
2. Per estrapolare il 10% delle domande suscettibili di controllo a campione si procederà avendo come riferimento la numerazione progressiva di protocollo d'entrata delle istanze medesime.
3. La selezione sarà effettuata assumendo una domanda con eguale cadenza (una domanda ogni n domande, dove n è uguale al rapporto tra il totale delle domande pervenute e la percentuale sul totale delle domande medesime) fino a raggiungere un numero corrispondente alla suddetta percentuale di istanze pervenute nel periodo considerato. Esempio: se le domande presentate sono trenta, si dovranno esaminare a campione tre domande. La selezione delle domande sarà così determinata: una domanda ogni dieci (rapporto 30:3) e saranno selezionate la decima, la ventesima e la trentesima domanda, sulla base del numero di protocollo.

## **Articolo 16 - Controlli mirati**

1. Oltre ai controlli a campione di cui al precedente articolo, il Comune provvederà ad espletare controlli puntuali e mirati sulla singola domanda, qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate, inerenti stati, fatti e qualità personali e/o di terzi facenti parte del nucleo familiare del richiedente e, specificatamente qualora le dichiarazioni risultino:
  - palesemente inattendibili;
  - contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità del richiedente e/o di terzi da lui dichiarati nell'istanza o precedentemente dichiarati;
  - contraddittorie rispetto alle necessità medie di sostentamento del nucleo familiare medesimo;
  - illogiche rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare del richiedente, desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate ed in possesso dell'Amministrazione comunale.

## **Articolo 17 – Documentazione probatoria ed integrativa**

1. Il Responsabile dei Controlli, nell'ambito della propria attività di verifica, richiederà la documentazione necessaria al soggetto che ha assicurato l'assistenza per la

- compilazione della dichiarazione (CAAF convenzionati od alla pubblica amministrazione in possesso dei dati (amministrazione certificante).
2. Per la verifica del nucleo familiare dichiarato è necessario acquisire dall'Ufficio Anagrafe del Comune di residenza stato di famiglia storico alla data del rilascio della D.S.U., relazione di parentela tra i vari componenti e stato civile di ciascuno di essi.
  3. Per la verifica dell'invalidità superiore al 66%, non essendo possibile l'autocertificazione dello stato di salute ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 445/2000 verrà richiesta alla Commissione A.S.L. competente un'attestazione sulla percentuale di Invalidità riconosciuta.
  4. Il Responsabile dei Controlli può richiedere, al dichiarante idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

#### **Articolo 18 – Procedimenti sui controlli**

1. Nell'ambito dei criteri indicati nell'articolo 13 – Controlli mirati -, saranno sottoposte al procedimento di controllo le dichiarazioni sostitutive per le quali:
  - a) la somma dei redditi IRPEF ed IRAP è pari a zero, fatti salvi i redditi esenti;
  - b) la somma dei redditi IRPEF ed IRAP è inferiore al canone annuo di locazione;
  - c) la somma dei redditi IRPEF ed IRAP è superiore al canone annuo di locazione di un valore non superiore al 30%;
  - d) il valore I.S.E. è inferiore al canone annuo di locazione.
2. Ai fini di accelerare la conclusione del procedimento e nell'interesse del richiedente, questi sarà invitato a partecipare attivamente, in uno spirito di reciproca collaborazione, al procedimento di controllo.
3. Si procederà all'esclusione delle domande per la concessione delle prestazioni sociali agevolate nei seguenti casi:
  - a) accertamento di dichiarazioni sostitutive non veritiere;
  - b) assenza di motivazione in ordine alla inattendibilità, contraddittorietà, illogicità rilevate nella dichiarazione sottoposta a controllo;
  - c) assenza di esaustive motivazioni e/o resa di generiche ed insufficienti motivazioni per giustificare la contraddittorietà, illogicità, inattendibilità fra quanto dichiarato e la necessità di presentare elementi attuali, concreti, specifici e dettagliati a comprova della sufficienza economica necessaria al pagamento del canone di locazione e a mantenere un ulteriore importo di entrate del proprio nucleo familiare nella misura di almeno il 30% superiore all'importo del canone di locazione attualmente corrisposto;
  - d) assenza di esaustive motivazioni e/o resa di generiche ed insufficienti motivazioni per giustificare la contraddittorietà, illogicità, inattendibilità fra quanto dichiarato e la necessità di presentare elementi attuali, concreti, specifici e dettagliati a comprova del mantenimento delle necessità medie di sostentamento del proprio nucleo familiare, non essendo altresì soggetto preso in carico dai Servizi Sociali;
  - e) accertamento della perdita dei requisiti inerenti la partecipazione della domanda alla ammissione delle agevolazioni.
  - f)

#### **Articolo 19 – Le fasi dei procedimenti sui controlli**

1. Il procedimento del controllo si compone delle seguenti fasi:
  - a) Prima fase: l'Ufficio competente provvede a comunicare con lettera raccomandata A/R al richiedente che la sua dichiarazione sostitutiva è sottoposta a controllo nell'ambito dei criteri del presente regolamento,



specificando le motivazioni per le quali la dichiarazione viene sottoposta a controllo. Sono indicati i termini procedurali, il responsabile del procedimento, l'ufficio presso il quale sarà possibile espletare gli adempimenti previsti dal procedimento. L'Ufficio provvede a richiedere la documentazione necessaria al controllo e posseduta dall'interessato in uno spirito di reciproca collaborazione, al fine di accelerare i tempi delle funzioni del controllo medesimo, rimanendo ovviamente esclusa ogni documentazione già in possesso del Comune.

- b) Seconda fase: nel caso in cui non sussista la collaborazione degli interessati, l'Ufficio competente provvederà ad attivare i controlli secondo le modalità di legge. Si provvederà, pertanto, ad effettuare controlli ed accertamenti d'ufficio riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione secondo le modalità di cui all'articolo 43 del D.P.R. 445/2000 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. A tal fine, in caso di necessità - relativamente alla verifica di situazioni reddituali e patrimoniali - il Comune attiverà coordinamenti operativi con la Guardia di Finanza per l'effettuazione dei controlli secondo i rispettivi ambiti di appartenenza. Qualora nei controlli emergano abusi o false dichiarazioni, eccetto il caso di mero errore materiale, il dichiarante decade dai benefici relativi all'agevolazione economica concessa ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi previsti per legge ed alle eventuali spese. È comunque fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti a norma dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.
- c) Terza fase: il procedimento di controllo viene concluso con provvedimento del Responsabile costituente provvedimento definitivo.

#### **Articolo 20- Registro dei controlli**

1. Al fine di consentire la rilevazione dell'attività di controllo, il Responsabile dei Controlli predisponde apposito registro in cui verranno riportati in ordine progressivo i controlli effettuati ed indicati gli elementi essenziali di ciascun procedimento attivato.

#### **Articolo 21 - Relazione annuale dei controlli**

1. Il Responsabile dei Controlli dovrà predisporre una sintetica relazione annua sui controlli effettuati da trasmettere alla Giunta Comunale non oltre il 30 Settembre dell'anno successivo.
2. La relazione di cui al comma precedente dovrà evidenziare i seguenti dati:
  - a) numero totale dei controlli diretti e indiretti in via preventiva;
  - b) numero totale dei controlli diretti e indiretti effettuati in via successiva;
  - c) numero dei controlli effettuati in caso di ragionevole dubbio;
  - d) numero dei controlli effettuati a campione;
  - e) numero dei controlli puntuali;
  - f) esito dei controlli effettuati con particolare riferimento a:
    - rapporto percentuale delle false dichiarazioni sul complesso delle DSU presentate;
    - numero dei provvedimenti di revoca di benefici a seguito di false dichiarazioni accertate
    - numero dei casi di esclusione da procedimenti a seguito di false dichiarazioni;
    - numero dei casi di controllo effettuati per conto di altre amministrazioni per i quali sia stata riscontrata la falsa dichiarazione.

## **INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA**

### **1. Sostegno economico**

#### **1.A - Interventi di sostegno economico**

1. Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati a sostenere le situazioni di cittadini residenti nel Comune, i quali si trovino in particolare situazioni di grave disagio economico, sociale ed a rischio di emarginazione.
2. Gli interventi consistono in un'erogazione di denaro e/o di beni materiali, ovvero un'esenzione dal pagamento di determinati servizi ovvero una riduzione, a seguito della definizione di progetto personalizzato e del relativo contratto sociale.
3. Gli interventi sono attuati nei limiti delle risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione, definite annualmente dalla Giunta comunale.
4. La Giunta comunale, in base alle disponibilità economiche e alle criticità prevalenti, definisce la tipologia di situazioni sociali a cui rispondere prioritariamente.
5. Sono previste due tipologie di interventi di sostegno economico:
  - a) Integrazione reddito di cittadinanza-contributo economico
  - b) contributi straordinari anche sotto forma di Voucher alimentari o pasti a domicilio.

#### **Articolo 1.B - Integrazione reddito di cittadinanza**

1. S'intende un contributo ordinario concesso per un periodo massimo di mesi sei ed è finalizzato all'inclusione sociale e al contrasto della povertà con progetti personalizzati a favore del cittadino esposto al rischio di marginalità sociale e impossibilitato a provvedere al mantenimento proprio e/o dei familiari. Il contributo può essere prorogato per ulteriori mesi sei nei casi di effettiva adesione al progetto concordato.
2. La domanda di contributo ordinario è esaminata dal Servizio Sociale del Comune. Il Servizio Sociale, avvalendosi degli strumenti propri di valutazione adottati a livello ambitoriale, stabilisce le possibili soluzioni di intervento indicando tempi e modalità di realizzazione nonché entità del contributo.
3. La concessione del contributo ordinario è vincolata alla elaborazione di un progetto personalizzato e del conseguente contratto sociale, finalizzati al recupero dell'autonomia individuale e/o familiare
4. Il progetto personalizzato ed il contratto sociale possono prevedere il coinvolgimento dei cittadini interessati e dei componenti del nucleo familiare di riferimento in lavori di pubblica utilità ovvero in attività a favore di enti ed associazioni convenzionate con il Comune.
5. In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel contratto sociale, il Servizio Sociale provvede alla sua ridefinizione ovvero alla sua interruzione nel caso di indisponibilità delle persone interessate.

#### **Articolo 1.C - Il contributo straordinario/voucher e pasti a domicilio**

1. Il contributo straordinario è una misura di sostegno economico finalizzata a integrare il reddito familiare quando ricorrono situazioni straordinarie od eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socioeconomico del nucleo familiare, quali:
  - a) abbandono, decesso o malattia dell'unico percettore di reddito all'interno del nucleo familiare;
  - b) spese eccezionali per gravi eventi morbosi che comportino spese non coperte dal Servizio Sanitario regionale;
  - c) necessità di ripristino delle utenze essenziali (energia elettrica, riscaldamento) in

presenza di nuclei familiari nei quali siano presenti persone fragili (anziani, disabili e minori) per l'importo necessario alla riattivazione della fornitura;

- d) spese eccezionali per l'inserimento scolastico e professionale;
- e) spese eccezionali per calamità naturali.

2. L'entità del contributo è proposta dal servizio sociale sulla base della situazione contingente straordinaria nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno.

3. Il sussidio non potrà comunque superare un importo massimo di €. 500,00 se riferito ad una singola persona, e di €. 1.000,00 se riferito a nuclei familiari di più persone.

4. Coloro che beneficiano di un intervento economico straordinario non possono ricevere eventuali sussidi continuativi per il mese di erogazione del contributo una tantum.

5. La concessione del contributo straordinario è vincolata alla elaborazione di un progetto personalizzato e del conseguente contratto sociale, finalizzati al recupero dell'autonomia individuale e/o familiare

6. Il progetto personalizzato ed il contratto sociale possono prevedere il coinvolgimento dei cittadini interessati e dei componenti del nucleo familiare di riferimento in lavori di pubblica utilità ovvero in attività a favore di enti ed associazioni convenzionate con il Comune.

7. In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel contratto sociale, il Servizio Sociale provvede alla sua ridefinizione ovvero alla sua interruzione nel caso di indisponibilità delle persone interessate.

8. I voucher e i pasti a domicilio vengono erogati secondo la programmazione annuale dei servizi alla persona approvata dal Consiglio comunale.

## **INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLA FAMIGLIA**

### **INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ E DELLE PERSONE ANZIANE**

#### **2. Servizio di Assistenza domiciliare**

##### **Articolo 2.A – Servizio di Assistenza domiciliare**

1. Il servizio di assistenza domiciliare è finalizzato a favorire il permanere delle persone anziane e/o persone con disabilità nel proprio ambito familiare e sociale, migliorando la loro qualità di vita, nonché quella della famiglia d'appartenenza. L'intervento offerto è finalizzato altresì ad evitare rischi di ricoveri impropri in strutture sanitarie o in residenze sanitarie – assistenziali.

2. I servizi di assistenza domiciliare si compongono di prestazioni di natura socio-assistenziale, erogate in integrazione con i servizi socio-sanitari sviluppati dall'Azienda Sanitaria Locale, nonché con le attività ed i servizi di varia natura assistenziale prodotti da altri soggetti pubblici e privati nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali.

3. Il Servizio di assistenza domiciliare è erogato tramite figure professionali qualificate.

4. La modalità, la tipologia delle prestazioni e la frequenza degli accessi al domicilio sono definiti nel progetto individualizzato di assistenza.

##### **Articolo 2 B - Partecipazione degli utenti al costo del servizio**

1. Ferma restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, la Giunta Comunale annualmente stabilisce per il servizio di assistenza domiciliare, nella fase di determinazione delle tariffe:

- la struttura della contribuzione,
- l'eventuale quota minima
- l'I.S.E.E. iniziale
- l'I.S.E.E. finale
- la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente;

- le fasce differenziate delle quote di compartecipazione, che saranno attribuite ai richiedenti il servizio di che trattasi;
- in alternativa alla fasce di contribuzione, la Giunta Comunale potrà optare per metodo della progressione lineare, secondo la seguente formula:

$$\frac{(\text{I.S.E.E. utente} - \text{I.S.E.E. iniziale}) \times \text{contribuzione massima}}{(\text{I.S.E.E. finale} - \text{I.S.E.E. iniziale})}$$

### **3. Pasti al domicilio**

#### **Articolo 3.A - Pasti al domicilio**

1. Il servizio di erogazione di pasti a domicilio è volto a garantire al cittadino autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, a prevenire e rimuovere situazione di bisogno ed ad evitare, per quanto possibile, il ricovero definitivo in strutture residenziali.
2. Sono destinatari del servizio i cittadini, residenti nel Comune, i quali si trovano nella condizione di avere necessità d'aiuto a domicilio per il soddisfacimento dei pasti giornalieri, sulla base di un criterio di priorità esclusivamente determinato dall'effettivo stato di bisogno della persona o del suo nucleo familiare.
3. Il Servizio viene erogato su sette giorni settimanali.

#### **Articolo 3.B - Quota di contribuzione**

1. Ferma restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013, la Giunta Comunale annualmente stabilisce per ogni pasto, nella fase di determinazione delle tariffe:
  - la struttura della contribuzione,
  - l'eventuale quota minima
  - l'I.S.E.E. iniziale
  - l'I.S.E.E. finale
  - la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente;
  - le fasce differenziate delle quote di compartecipazione, che saranno attribuite ai richiedenti il servizio di che trattasi;
  - in alternativa alla fasce di contribuzione, la Giunta Comunale potrà optare per metodo della progressione lineare, secondo la seguente formula:

$$\frac{(\text{I.S.E.E. utente} - \text{I.S.E.E. iniziale}) \times \text{contribuzione massima}}{(\text{I.S.E.E. finale} - \text{I.S.E.E. iniziale})}$$

### **4. Servizi residenziali per persone con disabilità e persone anziane**

#### **Articolo 4.A – Servizi residenziali per persone con disabilità e persone anziane**

1. I servizi residenziali sono rivolti a persone con disabilità grave o persone anziane con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio.

#### **Articolo 4.B - Campo di intervento**

1. Il Comune, nell'ambito delle attività poste in essere a favore delle persone con disabilità e delle persone anziane, prevede, quale ultima risposta possibile, in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili, il ricovero in strutture protette (Residenze Sanitarie Assistenziali, istituti, comunità e strutture analoghe che danno continuità di servizio 24 ore su 24).

2. L'Operatore Sociale del Comune verifica preventivamente l'effettiva impossibilità del mantenimento dell'anziano o dell'inabile nel suo ambito familiare, anche tramite il ricorso agli altri servizi di Rete, con particolare riferimento ai servizi di Assistenza Domiciliare, Assistenza Domiciliare Integrata, Centri Diurni.

#### **Articolo 4.C - Caratteristiche dell'intervento**

1. L'intervento del Comune si concretizza nelle seguenti azioni:

- a) indirizzare i richiedenti in relazione alle modalità di accesso alle strutture residenziali;
- b) contribuire con interventi economici a favore dei cittadini residenti non in grado di badare a se stessi e con condizione economica insufficiente a provvedere alla copertura integrale della retta di ospitalità, sulla base dei criteri individuati dal D.P.C.M. 159/2013.

#### **Articolo 4.D – Concessione della integrazione della retta alberghiera**

1. Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti i cittadini dalla Costituzione e dalla normativa in materia, l'integrazione della quota socio-assistenziale della retta a carico dei Comuni è assunta, nell'ambito delle risorse economiche a disposizione e nel rispetto degli equilibri di bilancio, nei confronti delle persone che :

- a) hanno richiesto l'integrazione prima dell'inserimento nella struttura, come stabilito all'art.6, comma 4 della L. 328/2000;
- b) non risultano in grado di provvedere alla sua copertura totale o parziale.

2. L'integrazione della retta è versata alla persona richiedente l'integrazione ovvero direttamente alla struttura residenziale in deduzione della quota alberghiera a carico dell'assistito, a seguito di delega della persona richiedente l'integrazione,

#### **Articolo 4.E - Misura della integrazione della retta alberghiera**

1. La misura massima dell'intervento economico integrativo concesso dal Comune è determinata sulla base della differenza tra la retta e la quota di compartecipazione complessivamente sostenibile dal cittadino/utente, sulla base del valore I.S.E.E.E., determinata ai sensi del D.P.C.M. 159/2013.

2. In presenza di eventuali beni mobili o immobili, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per l'alienazione dei beni medesimi, fermo restando che il ricavato della alienazione rimane vincolato al pagamento della retta.

3. In presenza di beni immobili non adibiti ad abitazione dell'eventuale coniuge, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per la locazione degli immobili medesimi ovvero per un utilizzo a fini sociali, fermo restando che il ricavato della locazione ovvero del fitto figurativo rimane vincolato al pagamento della retta.

4. In assenza di accordi, come previsto ai punti 2 e 3 del presente articolo, la contribuzione comunale deve intendersi quale anticipazione di quanto dovuto del cittadino beneficiario, con conseguente titolo, da parte del Comune, di rivalersi sulla futura eredità.

#### **Articolo 5 - Regolamentazione di altri servizi**

1. Per quanto concerne la regolamentazione di servizi o interventi non previsti dal presente regolamento, si fa riferimento ai criteri individuati per i servizi di analoga tipologia.

## **ALLEGATO 2 SERVIZI INTEGRATIVI**

### **Articolo 1-Centro di Aggregazione Sociale**

Il Comune ha attivato un Centro di Aggregazione Sociale inteso come struttura di sostegno e socializzazione rivolta alla generalità degli utenti ed in particolare anziani, minori handicappati e soggetti a rischio di emarginazione, avente la funzione di promuovere iniziative ed attività di aggregazione culturale, ricreativa, sportiva e di informazione e costituente punto di incontro per la vita di relazione di tutti i cittadini e sede di appoggio della Ludoteca, Centro Anziani ed altri spazi territoriali. Il Centro offre ampie opportunità di impegno ed utilizzo del tempo libero a valenza formativa e socializzante.

I servizi erogati dal Centro sono gratuiti, ai sensi dell'art. 8 del D.P.G.R. n° 145/90, .

### **Articolo 2-Servizio di Assistenza Educativa**

Il comune da diversi anni ha attivato il Servizio di assistenza Educativa come supporto socio-educativo e relazionale per offrire alle famiglie strumenti di sostegno alla genitorialità come stabilito nel Programma degli interventi socio-assistenziali approvato annualmente dal Consiglio comunale. Il servizio viene affidato a Cooperative Sociali e viene erogato a titolo gratuito.

### **Articolo 3**

**Servizi a domanda individuale da erogarsi ai sensi della L.R. n° 31/84**

#### **SCUOLE SUPERIORI**

A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, ai sensi della L.R. 25.06.1984, n° 31 "Diritto allo Studio", saranno erogati i seguenti interventi:

##### **1. Rimborso spese viaggio**

agli studenti pendolari residenti a Tula, che frequentano le Scuole Secondarie Superiori ed Artistiche e/o Professional, ubicate al di fuori del Comune, con decorrenza dall'anno scolastico 2008/2009, a prescindere dalla situazione reddituale del nucleo familiare di appartenenza, verrà corrisposto l'intero importo delle spese di viaggio(per n° 8 mesi) sostenute per l'utilizzo del mezzo di trasporto pubblico”.

La liquidazione del rimborso spese viaggio sarà effettuata in due rate, di cui la prima nell'importo del 30% del contributo totale entro il 31.12.di ciascun anno solare.

Il saldo del rimborso, a fine anno scolastico, sarà subordinato alla votazione finale conseguita dallo studente beneficiario. Nell'ipotesi di debito formativo o non ammissione alla classe successiva, allo studente verrà ridotto il contributo in ragione del 30% dell'importo totale spettategli.

Dopo due anni di non ammissione alla classe successiva non verrà erogato nessun importo a saldo.

## **SCUOLA DELL'INFANZIA E DELL'OBBLIGO**

### **Articolo 4 Retta mense scolastiche**

Il pagamento della retta mensa scolastica sarà onorato con l'acquisto di buoni pasto che verranno consegnanti dall'Ente dietro ricevuta di avvenuto versamento della quota il cui importo viene determinato dalla Giunta Comunale.

Detto pagamento è da modularsi in relazione alla presenza del numero di studenti per nucleo familiare così come segue:

1° figlio	100%
2° figlio	70%
3° figlio	50%
4° figlio	40%

Oltre il quarto figlio il servizio è gratuito.

### **SOGGETTI ISTITUZIONALI**

#### **Articolo 5-II Consiglio Comunale**

Il Consiglio Comunale approva la programmazione generale attinente all'organizzazione di tutti gli interventi inclusi nel presente Regolamento.

#### **Articolo 6-La Giunta Comunale**

Nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, svolge attività propositiva e di impulso.

#### **Articolo 7-Responsabile del procedimento**

Ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n° 241, viene individuato nell'Istruttore Direttivo, Responsabile dei Servizi sociali, Scolastici e Culturali, il Responsabile del procedimento per tutto ciò che attiene ai servizi ed alle prestazioni contenute nel presente Regolamento.

#### **Articolo 8-Norme transitorie**

Non trova applicazione nel presente regolamento tutto ciò che è oggetto di regolamentazione da parte di altre fonti normative Nazionali o Regionali.

#### **Articolo 9 - Sviluppo del sistema informativo**

1. Nell'ambito delle attività di implementazione del sistema informativo previsto dal D.L. 78/2010, il Comune pone in essere ogni azione diretta ad omogeneizzare i criteri e le modalità di rilevazione.

#### **Articolo 10 - Abrogazioni**

1. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni altra disposizione con esso incompatibile.

#### **Articolo 11 - Pubblicità**

1. A norma dell'articolo 22 della legge 7.8.1990, n. 241, copia del presente regolamento è a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione e ottenerne copia, quando richiesta.
2. È fatto carico ai Servizi competenti della più ampia informazione e diffusione della norma regolamentare approvata nei modi e nelle forme che riterrà opportune.

#### **Articolo 12 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta pubblicazione della delibera approvativa.



## **ALLEGATO 2**

### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

- Articoli 2, 32 e 38 della Carta costituzionale;
- Decreto del Ministero dell'Interno 31 dicembre 1983 "Individuazione delle categorie di servizi pubblici locali a domanda individuale"
- Art. 6, comma 4 D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito dalla L. 26 aprile 1983, n. 131 "Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983"
- Legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"
- Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59"
- Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.
- Legge 08.11.2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
- D.P.R. 28.12.2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione legislativa"
- D.P.C.M. 14.02.2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio – sanitarie"
- Legge costituzionale 18.10.2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"
- Legge 05.06.2003, n. 131 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"
- Decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
- Art. 38 D. L. 31.05.2010 n. 78 «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» convertito, con modificazioni, dalla L. 30.07.2010, n. 122
- Art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.
- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 marzo 2013 "Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE.
- D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente
- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 "Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159"

